



COMUNE
DIMARO FOLGARIDA

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 36
della Giunta Comunale

OGGETTO:.. Approvazione tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti - anno 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **15.45** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata oggi la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

<i>Lazzaroni Andrea</i>	<i>Sindaco</i>
<i>Tomasi Monica</i>	<i>Assessore</i>
<i>Largaiolli Alessandro</i>	<i>Assessore</i>
<i>Stanchina Stefano</i>	<i>Assessore</i>
<i>Ramponi Nadia</i>	<i>Assessore</i>

Assenti i signori:

Assiste il Segretario comunale ***Dott. Bevilacqua Rino***

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Oggetto: Approvazione tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti - anno 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ✓ a partire dal 01/01/2020 la Comunità della Valle di Sole, in qualità di ente gestore responsabile delle attività di raccolta, trasporto e riciclaggio dei rifiuti su delega del Comune, ha cambiato le modalità di conferimento e la determinazione della tariffa in relazione al rifiuto secco indifferenziato, con l'introduzione di un sistema di raccolta puntuale che permette di registrare il numero di conferimenti effettuati nell'arco dell'anno da ciascuna utenza;
- ✓ il nuovo sistema di misurazione del rifiuto residuo è stato attivato tramite l'applicazione di una calotta montata direttamente sul coperchio degli esistenti cassonetti stradali o seminterrati, apribile solo tramite dispositivo elettronico consegnato a ciascun utente;
- ✓ con il montaggio delle calotte (dispositivi elettronici) la Comunità della Valle di Sole, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017, ha corso ad un generale miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti mediante l'attivazione di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, identificando il conferitore;
- ✓ l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede quanto segue: "I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";
- ✓ con deliberazione n. 06 di data 06/03/2020 il Consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti.

Tutto ciò premesso;

Visto quanto previsto al comma 527, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

Vista altresì la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif e ss.mm. di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR periodo 2018-2021”;

Vista la deliberazione di ARERA n. 493/2020/R/rif in data 24/11/2020 con oggetto “Aggiornamento del Metodo Tariffario (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga";
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Rilevato pertanto che viene applicata la tariffa corrispettiva in luogo della tassa sui rifiuti, come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

Atteso che la tariffa corrispettiva si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, quota fissa per le utenze non domestiche commisurata alle superfici e alla tipologia di attività degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;

- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

Richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui "La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi";

Visto il Piano economico finanziario (PEF) grezzo e la relativa relazione accompagnatoria predisposto dalla Comunità della Valle di Sole, trasmesso con nota prot. n. 1441/16.4.3 di data 01/03/2021 qui pervenuta al prot. n. 1703, opportunamente integrato con i costi sostenuti direttamente dal Comune;

Preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2021 è così quantificato:

Descrizione	Piano Economico Finanziario
Costi fissi	€. 308.319,89
Costi variabili	€. 323.690,76
Totale	€. 632.010,65

e che detto totale viene limitato per la totale entrata tariffaria concessa prevista in €. 589.343,00 al fine di rispettare il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p. previsto dal metodo tariffario.

Considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione rispettivamente dal Funzionario responsabile in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché del Responsabile dell'Ufficio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale di data 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

delibera

1. di approvare il Piano economico finanziario 2021 secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 443/2019 di Arera e ss.mm. negli allegati che dimessi agli atti ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. di approvare per l'anno 2021 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa e da una parte variabile, individuando il volume minimo annuo per ogni categoria da addebitare a ciascuna utenza ai sensi dell'art. 11, comma 11 per le utenze domestiche e 12 comma 4 per quelle non domestiche del regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dalla tabella allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. di stabilire per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera a) del Regolamento succitato, in € 5 per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.
4. di stabilire per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera d) del Regolamento succitato la riduzione del 1% sul volume minimo fino ad un massimo di dodici conferimenti annui per le utenze domestiche che accedono al CRM a fronte della registrazione dei conferimenti di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio come previsto dall'art. 9 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare datato 20 aprile 2017.

5. di stabilire per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Regolamento succitato, la contribuzione parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella misura di €.:
- 70,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, fino a concorrenza della spesa, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari. La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 11, comma 11, del regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
- 20,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, per ciascuna utenza costituita da famiglie residenti con figli minori di età inferiori ai 24 mesi con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini); La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 11, comma 11, del regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza.
6. Di stabilire che eventuali future riduzioni deliberate da ARERA in ragione dell'attuale emergenza COVID-19, in analogia a quanto previsto per l'anno 2020 dalle deliberazioni di ARERA n. 158 di data 05/05/2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19" verranno quantificate in sede di fatturazione alle utenze.
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al MEF, ad ARERA, al Servizio Gestione degli Impianti della Provincia Autonoma di Trento e alla Comunità della Valle di Sole.

successivamente

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

8. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

In relazione al disposto di cui all'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.

Il Funzionario Responsabile
Paride Andreotti

In relazione al disposto di cui agli articoli 185 e 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria.

Il Funzionario responsabile
Bertolini Denis

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Lazzaroni Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Rino Bevilacqua

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 183 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **18.03.2021** al giorno **28.03.2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Rino Bevilacqua

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell'art. art. 183, comma 4°, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, dichiara che **la presente immediatamente esecutiva** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Rino Bevilacqua

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro li _____

Il Segretario comunale/Il responsabile incaricato
